

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 285  
a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Casini, Bora, Carancini, Mangialardi,  
Mastrovincenzo, Minardi, Vitri

## ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER I DIRITTI DELLE PERSONE ANZIANE

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge istituisce il Garante regionale per i diritti delle persone anziane, una figura di riferimento che assicuri la piena attuazione dei loro diritti costituzionalmente garantiti e per salvaguardarne la dignità e l'autonomia.

Nelle Marche, "Al 1° gennaio 2024 (dato ISTAT stimato)" "vi sono 388.515 residenti di età 65 anni e più, pari al 26,2% della popolazione; tale percentuale è superiore al valore nazionale pari al 24,3%. I residenti di età 75 anni e più rappresentano invece il 15% dei marchigiani (in Italia sono il 13,7%)".

Non va sottaciuto, tra l'altro, che nelle Marche "è tendenzialmente in lieve aumento la speranza di vita alla nascita: negli ultimi 10 anni è passata da 83,2 anni nel 2013 a 83,8 anni nel 2023, collocandosi comunque sempre ai primi posti tra le regioni italiane più longeve e al di sopra del dato nazionale (83,1 anni in Italia nel 2023). Nelle Marche nel 2023 una persona di 65 anni può aspettarsi di vivere mediamente 11,6 anni senza subire limitazioni nelle attività per problemi di salute; valore superiore alla media nazionale pari a 10,6 anni. La speranza di vita senza limitazioni nelle attività a 65 anni è aumentata nelle Marche, essendo passata da 9,8 anni nel 2013 a 11,6 anni nel 2023."

Se, da un lato, l'invecchiamento della popolazione costituisce una conquista, dall'altro, è evidente come sia fondamentale tutelare i diritti delle persone anziane per promuovere il benessere delle stesse, preservarne la salute, la rete di relazioni sociali e per prolungare il loro apporto attivo alla comunità, anche per tramandare alle nuove generazioni quello che è il loro prezioso bagaglio di esperienze, conoscenze e competenze; una risorsa che deve essere valorizzata e salvaguardata.

E tutto questo non può soltanto essere affermato, ma concretamente praticato.

Le Istituzioni non possono e non devono certo rimanere immobili dinanzi a questa fotografia, anzi devono essere in grado di interpretare i nuovi bisogni di questa fascia di popolazione che si allarga sempre di più e prevedere norme adeguate per assicurare la tutela dei diritti delle persone anziane anche in attuazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

La stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contiene norme sulla tutela degli anziani (articolo 21 e articolo 25) e norme sono contenute, inoltre, nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nella Carta europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di cure ed assistenza a lungo termine.

Così pure lo Statuto della Regione Marche prevede che la Regione assume iniziative volte a garantire la tutela anche degli anziani (articolo 5, comma 1).

Peraltro, già con la l.r. 1/2019 la Regione Marche riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità promuovendo, in particolare, l'invecchiamento attivo anche al fine di: valorizzare la persona come risorsa; produrre benefici in termini di salute fisica e mentale, di maggior benessere e di migliore qualità della vita; contrastare fenomeni di esclusione, di pregiudizio, di discriminazione verso le persone anziane scongiurando l'isolamento e la solitudine delle stesse.

Con la l.r. 14/2023 la Regione Marche ha pure istituito il mese per la prevenzione e il contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane e la Giornata regionale dell'anziano.

Ma ciò non basta, è necessario istituire anche una figura di riferimento per i diritti delle persone anziane che ne assicuri la loro attuazione per garantire la piena tutela degli anziani e la loro piena partecipazione ed integrazione nella Comunità regionale.

Da ultimo, si osserva che assicurare la concreta realizzazione dei diritti degli anziani, oltre che un dovere ed una necessità, equivale anche ad un “investimento” perché tutelare i loro diritti e la loro sicurezza sociale e personale significa pure salvaguardarne il benessere fisico e psicologico e prevenire l’insorgenza di malattie, con evidente minore incidenza sul Servizio sanitario regionale e nazionale.

La presente proposta di legge è composta da otto articoli.

L’articolo 1 definisce le finalità della legge ed istituisce il Garante regionale per i diritti delle persone anziane.

L’articolo 2 individua i beneficiari degli interventi.

L’articolo 3 detta le modalità ed i requisiti di elezione del Garante.

L’articolo 4 disciplina i casi ineleggibilità, incompatibilità e decadenza del Garante.

L’articolo 5 disciplina, invece, i casi di revoca e rinuncia dell’incarico del Garante.

L’articolo 6 stabilisce le funzioni del Garante.

L’articolo 7 introduce la clausola valutativa.

L’articolo 8 contiene la disposizione di invarianza finanziaria.